

REVISIONE SEMESTRALE

delle Liste Elettorali IL SINDACO

Visti gli artt. 18 e 39 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223;

Vista la circolare del ministero dell'interno Miatse n. 6/2002, in data 13 febbraio 2002, avente per oggetto: «Modelli relativi agli adempimenti in materia di elettorato attivo e di tenuta e revisione delle liste elettorali»;

RENDE NOTO

Che da oggi e fino al 20 corrente mese sono depositati nell'Ufficio comunale:


a) gli elenchi predisposti dall'ufficiale elettorale delegato, per la revisione semestrale delle liste, con il verbale adottato, i documenti relativi a ciascun nominativo e le liste generali;

b) la decisione dell'ufficiale elettorale delegato relativa alla revisione della ripartizione del Comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni, e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli interessati alle singole sezioni, nonché un esemplare delle liste di ogni sezione.

Ogni cittadino può, entro tale periodo, prendere visione degli atti anzidetti.

Contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, mancata iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi predisposti dall'ufficiale elettorale delegato, nonché contro la decisione di cui sopra e contro l'assegnazione degli iscritti e degli iscrivendi alle singole sezioni, ogni cittadino ha facoltà di proporre ricorso, anche per il tramite del Comune, alla Commissione elettorale circondariale (C.E.Ci.), non oltre il 20 corrente mese, con le modalità di cui all'art. 20 del testo unico sopracitato.

Dalla residenza comunale, li 11 ottobre 2011



IL SINDACO
Dott.ssa Sara Cicchinelli

Mod. 9/UFF
(Comuni con popolazione
inferiore ai 15.000 abitanti, la
cui C.E.Co abbia conferito la
delega di ufficiale elettorale)